

**“ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI** (iscritto con PDG del 17.9.2010 al n. 116 del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia)

Regolamento

**1 – Oggetto e principi generali.**

Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina l’organizzazione interna dell’ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI (in seguito denominato “Organismo”), fissa i criteri per individuare il mediatore e stabilisce la procedura di conciliazione secondo i principi di legge.

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, rapidità e professionalità. Esso si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

**2 Attività di formazione (\*)**

"Premesso che gli avvocati, in quanto mediatori di diritto, sono tenuti a seguire i percorsi formativi stabiliti dal C.N.F., il presente regolamento disciplina l’attività di formazione e aggiornamento dell’Organismo, quale ente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia, in favore dei mediatori e dei relativi docenti non iscritti agli albi degli avvocati, al fine di creare un corpo di mediatori qualificati in grado di rendere efficienti le procedure di conciliazione e di armonizzare l’istituto della conciliazione con i principi dell’Ordinamento, le esigenze della società civile e il principio costituzionale della tutela dei diritti."

**3 – Organi**

Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Consiglio Direttivo
- b) una Segreteria Amministrativa.

- c) il Comitato per la Formazione
- d) il Responsabile Scientifico

#### **4 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari; tutti i componenti del Consiglio durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura la rappresentanza delle donne nella nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e indica tra essi coloro che svolgono le funzioni di coordinatore e di vice coordinatore.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo; stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, i requisiti di formazione e selezione dei mediatori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento e decide sulle domande di ricusazione; può delegare il Coordinatore, o in sua vece il Vice Coordinatore, per tutte le altre funzioni; nomina o sostituisce il mediatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura conciliativa, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Avuto riguardo alle materie attribuite alla competenza dell'Organismo, stabilisce le distinte sezioni

in cui inserire i mediatori, da cui attingere per la loro nomina in base alla materia da trattare. All'uopo si stabiliscono le seguenti sezioni: a) condominio; b) diritti reali; c) diritto societario e affitto di aziende; d) divisione e successioni ereditarie; e) patti di famiglia; f) locazione e comodato;

g) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; h) risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; i) contratti assicurativi, bancari e finanziari; l) obbligazioni e contratti diversi dai precedenti.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

#### **5 - La Segreteria Amministrativa**

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario con funzioni direttive nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e da due persone con compiti operativi scelte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Ordine degli Avvocati di Bari.

La Segreteria dell'ORGANISMO amministra il servizio di mediazione.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria verifica

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
  
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

## **6 - Il Mediatore**

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. La nomina del singolo mediatore è fatta, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie, tra quelle di competenza dell'organismo, nelle quali egli intende prestare la sua opera di mediazione.

In controversie di particolare complessità, il Consiglio Direttivo (o il Coordinatore) può concordare con il mediatore l'individuazione di un coadiutore del mediatore, con il consenso delle parti e senza

aggravio di spese per le medesime.

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. A), del d.lgs. 28/2010, e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Coordinatore, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del mediatore di Professionisti che risultino difensori di una delle parti o ad esse legati da vincoli di parentela.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Consiglio Direttivo (o del Coordinatore) nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo, a coloro che ne condividono lo studio professionale.

## **7 – Attivazione della procedura**

La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di rito;

b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 3°.

2. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;

c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ORGANISMO) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

La domanda e l'adesione, in forma libera, possono essere compilate utilizzando i modelli predisposti dall'ORGANISMO e devono comunque contenere l'indicazione dell'organismo di conciliazione, il nominativo delle parti, l'oggetto della controversia e le ragioni della pretesa.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. All'atto di presentazione della domanda di mediazione, il Coordinatore designa il Mediatore e fissa il primo incontro entro i successivi 15 giorni.

Se, successivamente, alla presentazione della domanda, anche una sola delle parti manifesta la volontà che la controversia venga decisa dal competente Magistrato dichiarando la propria indisponibilità alla mediazione, ovvero l'altra parte non risponde, né si presenta nel termine assegnatogli, il mediatore, in sede di prima convocazione, dà atto con apposto verbale della mancata conciliazione. In tal caso sono dovute solo le spese di avvio del procedimento di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Se l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della domanda, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, il Coordinatore provvede ad individuare e, nominare un Mediatore, secondo la procedura indicata nel Regolamento e, a fissare la data dell'incontro.

Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la segreteria.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal regolamento.

Il procedimento di conciliazione ha una durata non superiore a 4 mesi; il termine inizia a decorrere dalla data di deposito della domanda di conciliazione, e non è soggetto, in alcun caso, alla sospensione feriale prevista per i termini processuali.

## **8 – L'incontro di conciliazione**

Le procedure conciliative si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, negli Uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Bari ovvero negli appositi locali che saranno messi a disposizione dal Tribunale di Bari, anche presso le Sezioni Distaccate di quest'ultimo.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Il mediatore dà atto, con apposito verbale, dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione. Solo in casi particolari, il mediatore può provvedere all'individuazione, per tramite della

Segreteria, di un perito o consulente tecnico, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone in eguale misura i relativi oneri, secondo i criteri fissati dall'Organismo, da eventuali norme di legge, dalle tariffe professionali.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento concernenti l'incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

### **8 bis – Procedura in modalità telematica (\*\*)**

1. Gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni. L'Organismo di mediazione, in quanto proprietario della piattaforma Teams, provvede alla gestione della stessa, provvedendo alla creazione di una stanza virtuale della durata di 90 giorni; successivamente, comunicherà al Mediatore designato le credenziali di accesso che saranno a loro volta rese note agli Avvocati che hanno richiesto la mediazione.
2. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dagli utenti (parte istante e parte invitata), le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, nonché in caso vengano smarrite le credenziali di accesso alla stanza virtuale, mettendo a rischio il regolare svolgimento della Mediazione e i dati trattati.
3. La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione a mezzo pec alla Segreteria dell'Organismo. La parte invitata in mediazione comunica alla Segreteria dell'Organismo, entro 5 giorni prima dall'incontro fissato, il modulo di adesione e copia del versamento delle spese di avvio. L'invio del modulo di adesione configura conoscenza e accettazione della parte del presente Regolamento. Con riferimento alla sottoscrizione della procura all'avvocato, ai sensi dell'art. 83 comma 20 ter della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola

apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia».

Sia nella domanda di conciliazione, sia nel modulo di adesione devono essere indicati gli indirizzi di posta

elettronica a cui inviare il link di invito. Detto invito al primo incontro di mediazione telematica sarà effettuato a cura della Segreteria dell'Organismo e i successivi a cura del mediatore.

4. La mediazione in videoconferenza si svolge secondo le seguenti fasi: - Gli assistiti dovranno essere avvisati delle modalità di svolgimento della mediazione dal proprio legale, che comunicherà con l'Organismo e con il mediatore esclusivamente a mezzo pec. - Svolgimento dell'incontro di mediazione secondo le normali regole della procedura ordinaria. - Redazione da parte del Mediatore del verbale dell'incontro e lettura dello stesso a tutte le parti, trasmissione dello stesso via pec agli Avvocati presenti e loro sottoscrizione. Non è possibile congiungere i due verbali in quanto si corromperebbero le firme digitali. Ai sensi dell'art 83 comma 20 bis della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 i verbali e l'accordo, per gli incontri effettuati in collegamento mediante videoconferenza, potranno essere sottoscritti con firma digitale dagli avvocati. Le parti collegate in remoto potranno firmare elettronicamente, anche mediante firma digitale, ovvero autografa; in tale ultimo caso, ovvero se trattasi di firma elettronica non digitale o autografa, gli avvocati potranno dichiarare l'autografia della sottoscrizione dei loro assistiti in remoto. I verbali relativi al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sono infine sottoscritti dal mediatore con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Concluso l'incontro, sarà compito del Mediatore trasmettere all'Organismo i verbali e l'eventuale accordo raggiunto. L'Organismo, a sua volta, creerà una sottocartella all'interno della quale conservare i documenti pervenuti”.

5. Qualora non possa partecipare alla mediazione on line, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura speciale di carattere sostanziale.

## **9 – Esito dell'incontro di mediazione**

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, e se tutte le parti lo richiedono, formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze previste dalla legge. L'accordo raggiunto, anche a seguito della

proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

- non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti; b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Ai fini di cui all'art. 40, comma 2, del D.lgs. 5/2003, ove non sia raggiunto un accordo, se entrambe le parti lo richiedono, il mediatore conclude il procedimento con una proposta rispetto alla quale

ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano; nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel registro di cui all'art. 38 dello stesso Decreto.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

## **10 – Riservatezza**

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni

acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità .

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione; non può esser deferito giuramento decisorio.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l'art. 40, comma 3, del D.lgs.5/2003.

## **11 - Indennità spettante all'ente di conciliazione**

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori

E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 8°.

Per le spese di avvio del procedimento, a valere in conto all'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 (oltre IVA al 21%), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento che deve essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale di accordo ovvero di mancato accordo.

Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM. Nelle ipotesi di cui all'art.5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 l'ODM e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Nelle materie di cui all'art.5 del decreto legislativo n.28/2010, per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'indennità dovuta è ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.

L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di conclusione dell'accordo, e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.

E' facoltà dell'ODM aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.;

L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione.

Nei casi di conciliazione societaria, ai sensi del D.lgs. 5 del 2003, le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Le spese di conciliazione, determinate in base al valore della lite , così come riportato dalle tariffe allegate al presente Regolamento (Allegato B) comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore (nella misura rispettivamente del 20% e 80% ) e sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di conciliazione e dal numero di incontri svolti. Tali spese devono essere versate prima dell'incontro di conciliazione.

Il Consiglio Direttivo può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di conciliazione.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

## **12 – Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge**

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il mediatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

## **13 – Comitato per la Formazione**

Esso è composto da due membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per tre anni e dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Comitato, sentito il Consiglio dell'Ordine, stabilisce le linee guida dell'attività dell'ente di formazione, prepara i programmi dell'attività formativa e ne cura l'organizzazione, con particolare riguardo alle strutture logistiche, ai costi, alle risorse tecniche e umane da impiegare, nomina i formatori, provvede ad ogni questione amministrativa necessaria al corretto funzionamento dell'ente formativo, redige annualmente il rendiconto e il bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Esso propone al Consiglio dell'Ordine la nomina di personale ausiliario.

## **14 – Responsabile Scientifico**

E' nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per tre anni, e svolge le funzioni assegnategli dalla legge e dalle disposizioni amministrative, nonché l'attività consultiva demandatagli dagli altri organi per ogni esigenza.

## **15 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento**

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo (o dal Coordinatore), previa approvazione dei mutamenti da parte del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

## **16 – Disciplina transitoria**

Il primo consiglio direttivo rimane in carica fino al 31 dicembre 2011.

La costituzione dell'albo dei mediatori avverrà entro un anno dall'approvazione del presente regolamento e verrà mensilmente aggiornato.

Ciascun mediatore non può svolgere le funzioni di mediatore per altri organismi a pena di cancellazione.

## **NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI**

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore per l'Organismo di Conciliazione Forense di Bari sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

2. Il mediatore deve comunicare:

a) qualsiasi circostanza 1 che possa inficiare la propria indipendenza<sup>2</sup> e imparzialità<sup>3</sup> o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità<sup>4</sup>.

Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente

imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

3. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; - il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.

4. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

5. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

6. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

7. Coloro che risultano iscritti negli elenchi dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione Forense di Bari non possono essere iscritti nè svolgere le funzioni di mediatore per organismi diversi, pena la loro cancellazione.

---

1 Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore.

2 Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

3 Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

4 Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

**TARIFFE DEL SERVIZIO DI  
CONCILIAZIONE DIRITTI DI  
SEGRETERIA -**

€ 40,00 (+IVA al 22%)

da versare a cura:

- della parte istante al deposito della domanda;

- delle parti che accettano di partecipare all'incontro di conciliazione, prima del medesimo.

Tabella A - (Art. 16 comma 4)

**SPESE DI  
CONCILIAZION  
E**

Valore della lite Spesa per ciascuna parte Fino a € 1.000,00 €. 60,00

da € 1.001,00 a € 5.000,00 €. 90,00 da €  
5.001,00 a € 10.000,00 €. 130,00 da €  
10.001,00 a € 25.000,00 €. 240,00 da €  
25.001,00 a € 50.000,00 €. 360,00 da €  
50.001,00 a € 250.000,00 €. 600,00

da € 250.001,00 a € 500.000,00 €. 1.000,00 da  
€ 500.001,00 a € 2.500.000,00 €. 2.000,00 da  
€ 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 €. 3.800,00  
oltre € 5.000.000,00 €. 5.200,00.

L'Organismo si riserva, di applicare le maggiorazioni previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010.

Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del mediatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione. Nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, l'Organismo individua il valore di riferimento sino al limite di € 250.000 e lo comunica alle parti.

Le spese di conciliazione indicate sono sempre dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.”

(\*) articolo modificato con delibera consiliare del 10 maggio 2018

(\*\*) articolo inserito con delibera consiliare del 13 maggio 2020